

(N. 741)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1954

Aumento del contributo dello Stato per il funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.).

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 13 ottobre 1950, n. 844, il contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.) è stato fissato in 855 milioni di lire annue, ridotto a lire 827 milioni con la detrazione finora operata, dell'imposta generale sull'entrata e dei diritti casuali.

Prima della guerra l'Ente fruiva di un finanziamento di lire 36 milioni circa, corrispondente a due miliardi e mezzo di lire attuali.

Risulta evidente la esiguità dei mezzi a disposizione, ove si consideri che le correnti turistiche dall'estero devono essere necessariamente incoraggiate mediante una efficace azione di propaganda.

È ovvio infatti che, per suscitare l'interesse degli stranieri verso l'Italia e per determinare in essi il desiderio di visitarla, occorre una propaganda turistica spinta in profondità e quanto più possibile capillare, per la quale ne-

cessita maggior copia di mezzi. Poche sono le nostre rappresentanze all'estero e non adeguato al fabbisogno il materiale pubblicitario.

Altri Paesi europei turisticamente affermati, appunto per fronteggiare la nuova concorrenza verificatasi nel dopoguerra, hanno provveduto ad aumentare adeguatamente i propri stanziamenti. Risulta infatti che i seguenti Stati spendono annualmente:

Francia	L.	5.000.000.000
Inghilterra	»	3.000.000.000
Svizzera	»	1.900.000.000
Spagna	»	1.700.000.000

L'Italia, invece, pur avendo dato notevole impulso alla sua politica turistica, dispone attualmente, per la propaganda all'estero, di soli 827 milioni di lire annue.

È da rilevare, inoltre, che di tutti gli Uffici esistenti prima della guerra, l'E.N.I.T. ha po-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tuto riorganizzare finora soltanto 39 rappresentanze all'estero, tra delegazioni ed uffici. Si rende quindi necessaria la istituzione di nuovi uffici in Paesi che ne sono sprovvisti, soprattutto negli Stati Uniti, dove l'ampiezza e le caratteristiche del mercato consigliano una maggiore penetrazione.

Per una adeguata intensificazione della propaganda turistica, si renderebbero necessari stanziamenti assai cospicui. Tenuto conto tuttavia dell'attuale situazione di bilancio, si è ritenuto di limitare l'aumento del contributo a 200 milioni di lire con i quali si potrà provvedere alle seguenti esigenze, che rivestono carattere di maggiore urgenza:

Istituzione di nuovi uffici (fitto locali, retribuzione personale, spese postali, ecc.) . . . L.	60.000.000
Propaganda cinematografica attraverso documentari, ecc. . .	30.000.000

Partecipazioni a fiere e mostre L.	20.000.000
Propaganda radiofonica . . .	25.000.000
Propaganda televisiva	25.000.000
Pubblicità sulla stampa estera .	20.000.000
Stampa di collane di opuscoli, <i>dépliants</i> , ecc.	20.000.000
Totale L.	200.000.000

È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge, con il quale si provvede ad aumentare il contributo annuo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'E.N.I.T. da lire 855 milioni a lire 1.055.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, indicando, in osservanza all'articolo 81 della Costituzione, i mezzi finanziari con i quali fronteggiare la maggiore spesa nell'esercizio in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, previsto dalla legge 13 ottobre 1950, n. 844, è elevato da lire 855 milioni a lire 1.055.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 2.

Il maggiore onere di cui sopra sarà fronteggiato mediante equivalente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.